

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci riunita in seduta straordinaria in data 8 Giugno 1998, presso la sede associativa in Montano Lucino (Co) via Varesina, 12

TITOLO I- Denominazione, Sede, Scopo

Art. 1

Il "Gruppo Ecologico Studenti Comaschi" (in sigla G.E.S.C.), fondato il 26 Gennaio 1980 con sede a Montano Lucino, via Varesina n°12 , è un'Associazione libera e democratica, nata per diffondere la cultura ecologica e per difendere l'ambiente.

Essa non ha fine di lucro e la sua denominazione per esteso è " Gruppo Ecologico Studenti Comaschi – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Art. 2

L'impegno nella difesa dell'ambiente è l'ideologia in cui riscoprire il motivo della collaborazione giovanile che lega i soci del G.E.S.C. La difesa dell'ambiente rappresenta un alternativo stile di vita nel rispetto del privato e del confronto democratico. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3

Il G.E.S.C. è costituito da giovani e da giovani deve essere diretto e gestito in ogni sua attività.

Art. 4

Ogni atteggiamento che si pone in contrasto con il principio della vita va condannato, come pure ogni progresso tecnologico che non si evolva di pari passo con le esigenze ecologiche dell'uomo.

Art. 5

Il G.E.S.C. si ripropone di far conoscere i suoi principi attraverso una costante presenza nelle iniziative sociali, con particolare riguardo al settore giovanile e studentesco.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività

Art. 7

La vita associativa del G.E.S.C. è sancita dal contenuto dei successivi articoli. Chi aderisce al G.E.S.C. si impegna a riconoscerne e rispettarne il contenuto.

TITOLO II - I Soci

Art. 8

È considerato socio ogni persona fisica o giuridica che aderisce formalmente al G.E.S.C., previa controfirma del C.A.E.G. (Coordinatore Attività Ecologica G.E.S.C.) e pagamento della quota sociale annua. Chiunque può chiedere di iscriversi al G.E.S.C., solo il Comitato Centrale, previa motivazione scritta, può rifiutare una richiesta d'iscrizione. Il socio prima di aderire deve prendere visione dello statuto. La mancata conoscenza delle norme dell'Associazione non può giustificare il socio in caso di contrarietà. Solo i soci hanno diritto di voto.

Art. 9

I Soci si distinguono in:

- 1) SOCI ATTIVI: partecipano fattivamente alla vita del Gruppo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
- 2) SOCI SOSTENITORI: possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e contribuire alla realizzazione degli scopi sociali. Non possono far parte del Comitato Centrale.
- 3) SOCI ONORARI: l'investitura di socio onorario è a vita e viene acquisita per meriti particolari nel campo della protezione ambientale o per il servizio reso all'Associazione. La proposta di nomina deve essere presentata per iscritto al Comitato Centrale che delibererà in merito. Una volta approvata viene iscritta in un registro appositamente creato dove sono riportate anche le motivazioni di tale qualifica. La qualifica di socio onorario non dà diritto al voto né all'eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 10

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita dell'Associazione apportando proprie idee o consigli su qualsiasi materia; ha il dovere di osservare lo Statuto e di contribuire al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 11

Ogni socio che non appartiene a sottogruppi specifici può partecipare alle riunioni di questi senza tuttavia poter votare.

Art. 12

La qualità di Socio si perde: per decesso, per rinuncia o per espulsione. L'espulsione del socio dal G.E.S.C. deve essere decisa all'unanimità dal Comitato Centrale alla presenza del C.A.E.G. Il socio che chiede di ritirarsi o viene espulso dal gruppo perde ogni diritto associativo.

Art. 13

Ogni socio di età compresa tra i quattordici e i trenta anni ha diritto a un voto. Il socio perde diritto al voto per tutte le votazioni riguardanti il suo operato.

Art. 14

I minori di età che intendono partecipare alle attività del G.E.S.C. devono essere iscritti tramite apposito modulo, controfirmato da un genitore che dopo aver preso visione delle norme che regolano le attività dell'Associazione autorizza i propri figli a parteciparvi.

Art. 15

L'anno sociale comincia il 1° Gennaio. Il pagamento per il rinnovo delle quote associative annue deve essere effettuato entro il 31 Gennaio, salvo diversa indicazione del Comitato Centrale.

TITOLO III - L'Assemblea Generale

Art. 16

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci del gruppo. Gli esterni possono partecipare attivamente alla discussione ma non hanno diritto al voto.

Il Presidente

Pag. di .

(Giovanni Liveriero)

Art. 17

L'Assemblea nomina il C.A.E.G. , delibera sul programma generale e sulle forme di governo presentato dal C.A.E.G., sull'entità delle quote sociali annue, sul bilancio e sulla nomina del Revisore dei conti e del Segretario dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea Generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno con preavviso ai soci di almeno quindici giorni per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi.

Può essere convocata straordinariamente dal C.A.E.G., su richiesta motivata del Comitato Centrale o di almeno 1/10 dei soci. Si riunisce inoltre entro un mese dalla presentazione delle dimissioni del C.A.E.G.

Art 19

L'Assemblea Generale, salvo diversa indicazione nello statuto, delibera a maggioranza semplice in presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti. Nel caso il numero dei presenti fosse inferiore, si procederà ad una seconda convocazione entro una settimana.

L'Assemblea Generale in seconda convocazione delibererà a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione è stabilita dal Comitato Centrale.

Art. 20

Le votazioni possono essere effettuate ad alzata di mano e su richiesta motivata di almeno 1/10 dei presenti, possono essere segrete. Lo scrutinio viene effettuato dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 21

I soci possono farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Il Socio delegato non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso.

Art. 22

Durante l'Assemblea tra i soci viene nominato un Segretario con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea Generale. Il verbale deve riassumere gli argomenti trattati nella riunione ed elencare le decisioni prese; deve quindi essere sottoposto alla visione del C.A.E.G. che lo può accettare o respingere, nel qual caso l'Assemblea Generale dev'essere convocata in merito entro due mesi.

Il verbale, vistato dal C.A.E.G., rimane affisso in bacheca per almeno due settimane e comunque sempre a disposizione di chi desiderasse prenderne visione.

TITOLO IV - II C.A.E.G.

Art. 23

Il Coordinatore delle Attività Ecologiche del G.E.S.C. viene eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Generale, i quali nominandolo condividono il suo programma. Rimane in carica due anni.

Art. 24

Il C.A.E.G. è la massima autorità dell'Associazione. A lui è affidato il compito di armonizzare gli orientamenti e le correnti, presenti nel G.E.S.C. con i principi chiave che motivano l'Associazione. Oltre alle funzioni affermate nei capitoli appositi dello statuto, il C.A.E.G. è specificamente responsabile dell'immagine del G.E.S.C. nel rapporto con Enti, Associazioni, Amministrazioni e con la stampa.

Art. 25

È responsabile dell'iscrizione dei soci che dev'essere da lui contro firmata.

Art. 26

Il C.A.E.G. è responsabile della nomina dei Caposquadra e della loro registrazione presso le autorità competenti. Il Socio deve essere presentato dal Responsabile delle "Fiamme Verdi" per l'incarico di Caposquadra. Dopo il superamento di un apposito esame, dopo il parere favorevole del Comitato Centrale e degli altri Caposquadra, il C.A.E.G. può nominare il suddetto socio Caposquadra.

Art. 27

Il C.A.E.G. può essere destituito per gravi motivi allorquando si provi alla presenza dell'Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria, illeciti nella gestione del patrimonio sociale o la partecipazione ad iniziative incompatibili con i presupposti statutari. Il C.A.E.G. può rassegnare le dimissioni per giustificati motivi e ha l'obbligo di nominare un sostituto in caso di impedimento o sospensione.

TITOLO V - L'Amministratore e il Revisore dei conti

Art. 28

L'Amministratore è un socio del G.E.S.C. proposto dal C.A.E.G. e nominato dall'Assemblea Generale come i componenti del Comitato Centrale del quale fa parte. Resta in carica per il periodo di un anno.

Art. 29

All'Amministratore sono affidati i rapporti con le banche, la verifica della cassa e la tenuta dei libri contabili.

Art. 30

L'Amministratore ha il compito di redigere un Bilancio consuntivo al termine dell'anno fiscale che deve essere sottoposto alla visione del C.A.E.G. e del Revisore dei conti che lo possono accettare o respingere. La definitiva approvazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale entro un mese.

Art. 31

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea Generale; ha il compito di controllare la veridicità e l'esattezza del Bilancio consuntivo di fine anno e di effettuare controlli periodici sull'operato dell'Amministratore.

Art. 32

Ogni socio può effettuare di sua iniziativa spese fino ad un ammontare pari al doppio della quota sociale minima. Per le spese di importo superiore occorre l'autorizzazione dell'Amministratore o del C.A.E.G. Ogni uscita, come ogni entrata, dev'essere resa nota e documentata all'Amministratore. Il rimborso può essere contestato e, in tal caso, la decisione finale è rimandata al Comitato Centrale.

TITOLO VI - Il Comitato Centrale

Art. 33

Il Comitato Centrale è presieduto dal C.A.E.G. È composto da esponenti del G.E.S.C. detenenti o meno funzioni speciali. Il Comitato Centrale resta in carica un anno alla scadenza del quale, su proposta avanzata del C.A.E.G., viene nominato o riconfermato dall'Assemblea Generale per un altro anno.

Art. 34

Chiunque può partecipare alle riunioni e alle discussioni del Comitato Centrale senza però diritto di voto che spetta solo ai membri del tale comitato

Art. 35

Il Comitato Centrale deve prendere in esame, durante le sue riunioni, che si devono svolgere con frequenza almeno mensile, tutte le proposte avanzate dai soci. Il parere del Comitato Centrale è vincolante per ogni decisione salvo quelle specificatamente attribuite all'Assemblea Generale.

Art. 36

Il Comitato Centrale ha il compito di assicurarsi che le decisioni assunte in Assemblea Generale, l'operato del C.A.E.G. e di qualunque socio non contrastino con lo spirito dello statuto.

Art. 37

Il Comitato Centrale ha l'obbligo di garantire che i soci siano assicurati contro infortuni connessi con le attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 38

Le decisioni all'interno del Comitato Centrale vengono prese a maggioranza semplice e con voto palese salvo diversa indicazione nello statuto.

TITOLO VII - I Sottogruppi

Art. 39

I Sottogruppi sono organismi autonomi che hanno competenze particolari e che per esigenze di funzionalità necessitano di una struttura propria. Sono diretti da un Responsabile che ha la funzione di gestire e promuovere le attività per le quali è stato creato il Sottogruppo. L'attività dei Sottogruppi è regolata da apposite norme che non devono essere in contrasto con quelle contenute nello Statuto. Tali norme devono ricevere in tutti i casi ratifica da parte del Comitato Centrale, il cui parere è vincolante. I responsabili dei Sottogruppi sono membri del Comitato Centrale.

Art. 40

La destituzione di un Capogruppo dev'essere approvata dal Comitato Centrale all'unanimità. L'ingresso e l'espulsione di un nuovo collaboratore nel Sottogruppo dipende dai giudizi del Capogruppo.

Art. 41

In particolare, le attività del sottogruppo che si occupa di Anti Incendio Boschivo (denominazione storica "Fiamme Verdi") sono disciplinate da un regolamento che deve contenere i seguenti punti: gestione magazzino attrezzature, gestione attrezzature, organizzazione squadre antincendio, organizzazione interventi antincendio.

TITOLO VIII - Lo Statuto

Art. 42

Ogni socio può presentare un programma di modifica allo statuto che dev'essere preso in esame alla prima riunione del Comitato Centrale, il quale deve approvarla all'unanimità. Entro trenta giorni dall'approvazione della modifica statutaria, l'Assemblea Generale deve votare in merito, approvando o respingendo la variazione. L'Assemblea delibererà con le stesse modalità descritte per lo scioglimento dell'Associazione. Ogni modifica dello Statuto deve apparire in bacheca e rimanervi affissa almeno un mese ed essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 43

Il Comitato Centrale può modificare lo statuto senza alterarne lo spirito e modificarne i fini contenuti nel Titolo I.

TITOLO IX - Disposizioni Generali

Art. 44

Tutte le cariche sociali sono gratuite ;sono altresì gratuite la prestazioni fornite dai soci .

Art. 45

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto stesso. In assenza del numero legale si procederà ad una seconda convocazione entro una settimana. L'Assemblea Generale in seconda convocazione delibererà a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione sarà stabilita dal Comitato Centrale. Nel caso di scioglimento le somme ed il patrimonio eventualmente residuati saranno devoluti ad enti ed organizzazioni di volontariato che perseguono scopi analoghi.

Art. 46

Il G.A.E.G., l'Amministratore e il Revisore dei conti hanno il diritto statutario di gestire il patrimonio dell'Associazione, con la facoltà di firma disgiunta nei rapporti con le istituzioni creditizie.

Art. 47

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel libro IV del Codice Civile.